

SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE SULLA QUESTIONE DELLE
MULTE INFLITTE PELLA CONSEGNA DEI REDDITI DEI FAB-
BRICATI E DELLA RICCHEZZA MOBILE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione intorno alla relazione sulla questione delle multe inflitte dagli agenti delle tasse circa la consegna dei redditi dei fabbricati e della ricchezza mobile.

CAPONE. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Il regolamento non ammette mozione d'ordine.

La parola spetta all'onorevole Michellini.

MICHELINI. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. In tal caso spetta all'onorevole Romano.

ROMANO. Signori, la questione delle multe che ha de- stato tanto clamore e tanta commozione nel paese, e che per oggetto di reiterate discussioni in questa Camera, ora vi ritorna onde sia risolta, ed auguriamocelo, dopo tante esitazioni, definitivamente.

Tenuto ragione delle cose dette e dei diversi ordini del giorno all'uopo proposti nelle diverse tornate del 13 gennaio, 3 febbraio e 15 aprile del corrente anno, a mio modo di vedere, io credo, che non si debba esaminare che una sola questione:

Ai sensi delle leggi vigenti sulla imposta della ricchezza mobile e dei fabbricati, a chi compete il diritto di giudicare delle sovratasse;

a) All'agente delle tasse, come sostiene la maggioranza della Commissione per bocca del suo relatore l'onorevole Boselli?

b) Al Consiglio amministrativo, come proponeva l'onorevole Ara nel suo ordine del giorno?

c) Ovvero, al potere giudiziario, come opino io, completando il pensiero dell'onorevole De Luca, il quale ha il merito di aver richiamato il Parlamento su questa importante questione?

Ma prima di venire all'esame dell'enunciata questione di merito è mestieri che io dica ancora qualche parola sulla pregiudiziale proposta dall'onorevole Michellini. « Siamo noi, del Parlamento, o il potere giudiziario competenti a conoscerne? »

Se l'onorevole Michellini non v'insiste, in seguito delle ragioni dedotte da altri onorevoli i quali hanno parlato su tale questione, io torrei la Camera da questa molestia; in contrario mi riserbo di aggiungere altre osservazioni per vieppiù dimostrare come la Camera sia competente a decidere questa questione.

Con tale riserbo vengo alla questione di merito esaminandola nell'ordine inverso di come l'ho posata.

§ 1° — Due sono le leggi fondamentali che regolano e governano tutta la materia delle tasse di cui è questione, l'una è quella del 14 luglio 1864, n° 1830, per l'im-

posta sui redditi della ricchezza mobile, e l'altra è quella del 26 gennaio 1865, n° 2136, per l'unificazione sull'imposta dei fabbricati. Queste due leggi pei medesimi principii da cui sono informate e per il medesimo obbietto cui sono rivolte, si completano a vicenda, in guisa che quello che manca nell'una si attinge nell'altra e viceversa. Ed è ciò così vero, che la legge degli 11 agosto 1870, n° 574, sui provvedimenti finanziari, tanto nell'allegato *F*, articolo 10, sulla tassa dei fabbricati, che nell'allegato *N*, articolo 14, ultimo alinea, sui redditi di ricchezza mobile, ha, non solo riconosciuto, ma comandato questo vicendevole completamento, in modo che quello che prima era il portato della loro indole e natura, oggi lo è di legge, quindi inoppugnabile.

Io non leggerò gli anzidetti allegati per non far perdere un tempo prezioso alla Camera ed anche perchè la presente questione essendo da lungo agitata, ognuno avrà potuto portarvi la sua attenzione.

Stabilito questo dato di fatto importantissimo per le cose che dirò in seguito, incominciamo dall'intenderci sul linguaggio della legge.

Che cosa significa questa parola *sovratassa*?

L'onorevole Boselli nella sua dotta ed elaborata relazione ci ha fatta la storia di questa parola.

Ce l'ha fatta venire da Torino, dalle leggi sarde, e poi ce l'ha fatta vedere come nella nostra legislazione sia andata confusa, poichè adoperata promiscuamente, colle parole *ammenda*, *multa*, *pena pecuniaria*, e talune volte anche colla parola *somma* per significare una pena.

Ma se egli è vero, come non è dato dubitare, che la parola *sovratassa* si confonde con tutte queste parole, devo concludere che dessa è una pena come l'ammenda e la multa, quindi assimilata alla stesse per tutte le conseguenze giuridiche.

La maggioranza della Commissione non ci dice il suo avviso su di questo postulato, dappoichè nel ragionarne ci viene indicando le diverse fasi della giurisprudenza, riportandoci a taluna decisione della Cassazione di Parigi, ed a talun'altra della Cassazione di Firenze, che negavano questa assimilazione, ma finisce per concludere con una decisione della Cassazione di Torino, mercè la quale venne stabilito che la sovratassa è pena, e come tale deve essere intesa per tutte le conseguenze giuridiche, quindi escomputabile, io dico, in caso di inadempimento anche colla carcere.

Ma che sia veramente pena la sovratassa, la prova evidente l'avete dalle grazie che si stanno facendo tutti i giorni dal 1866 al giorno d'oggi, condonandosi le ammende, le multe e le sovratasse.

Ora il Re, per lo Statuto, che cosa può fare? Può commutare o condonare pene, ma non può certamente condonare debiti per tasse, se non mediante legge; e però coll'annuenza dei due rami del Parlamento. Quindi sempre più si ha la conferma che la sovratassa